

07 SET, 2021

24081/21



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 25561/2017

Cron. 24081

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO RAIMONDI	- Presidente - Ud. 23/03/2021
Dott. AMELIA TORRICE	- Consigliere - PU
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO	- Consigliere -
Dott. IRENE TRICOMI	- Consigliere -
Dott. ROBERTO BELLE'	- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 25561-2017 proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliata in
(omissis), presso lo studio
dell'avvocato (omissis), che la rappresenta
e difende;

- ricorrente principale -

contro

(omissis)

, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall' (omissis)

(omissis) presso i cui Uffici domicilia ex lege in (omissis)

2021

1260

4

alla (omissis)

**- controricorrente - ricorrente incidentale -
nonchè contro**

(omissis) ;

**- ricorrente principale - controricorrente
incidentale -
nonchè contro**

(omissis) ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2475/2017 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/05/2017 R.G.N.
4785/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/03/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO
BELLE';

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. STEFANO VISONA' visto l'art. 23, comma 8 bis del
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con
modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha
depositato conclusioni scritte.



FATTI DI CAUSA

1. (omissis) ha agito davanti al Tribunale di Roma per sentir riconoscere, nei confronti del (omissis) e delle (omissis) (di seguito, (omissis)) il suo diritto al trattenimento in servizio per il biennio (omissis) presso l' (omissis) di cui era direttrice dal 1996.

La domanda veniva rigettata in primo grado per il motivo, ritenuto assorbente, che, se anche l'art. 1 d.l. 90/2014 non avesse abrogato l'istituto del trattenimento in servizio per il raggiungimento dei minimi contributivi, la (omissis) non avrebbe avuto diritto al beneficio, in quanto già fruitrice di trattamento pensionistico (omissis).

2. Raggiunta dal gravame della lavoratrice, la Corte d'Appello di Roma lo ha rigettato, sulla base di argomenti diametralmente opposti a quelli utilizzati dal giudice di prime cure, ritenendo infatti che, sebbene la pensione (omissis) non potesse ritenersi ostativa per il raggiungimento dei requisiti di pensione quale pubblico dipendente, in realtà decisiva era l'avvenuta abrogazione, ad opera del d.l. 90/2014, art. 1, anche dell'ipotesi prevista dall'art. 509, co. 3, d. lgs. 297/1994 e ciò in quanto, sebbene tale previsione non fosse contemplata tra quelle espressamente abrogate, la norma aveva inteso abolire l'istituto in generale e quindi anche in relazione all'ipotesi regolata dal diritto scolastico.

2. La (omissis) ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui il (omissis) ha resistito con controricorso, *proponendo anche un ricorso incidentale.*
Il Pubblico Ministero ha insistito per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso la (omissis) denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell'art. 1 d.l. 90/2014 e dell'art. 509, co. 3, d. lgs. 297/1994, oltre che dell'art. 38 Cost., sostenendo che l'assunto in ordine all'abrogazione del predetto art. 509 sarebbe infondato e che anche un'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di disattenderlo.

2. Il motivo è fondato.

3. L'art. 509 del d. lgs. 297/1994, a parte altri commi che qui non interessano, prevedeva, al comma 3 che «*il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in*

servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età» ed al comma 5 che «al personale di cui al presente titolo è attribuita, come alla generalità dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, la facoltà di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti».

La disciplina di cui al comma 5 era quindi integrata, attraverso il richiamo alla L. 421/1992 ed al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti (civili) pubblici, da un implicito richiamo all'art. 16 d. lgs. 503/1992, che regolava appunto, da ultimo, la possibilità per il dipendente di manifestare la propria disponibilità alla permanenza in servizio.

E' chiaro quindi che l'art. 1 d.l. 90/2014, abrogando l'art. 16 cit., ha caducato l'ipotesi di cui all'art. 509, co. 5, corrispondente a quella regolata dalla norma soppressa.

Non si può invece ritenere soppressa anche l'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 509 cit., di per sé indipendente dalle previsioni dell'abrogato art. 16 e destinata a salvaguardare la specifica situazione di chi necessita del trattenimento al fine di raggiungere il numero di anni richiesto per ottenere il riconoscimento del minimo della pensione.

Il ragionamento giuridico della Corte territoriale è quindi errato, il che giustifica la cassazione della sentenza, con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, che deciderà facendo applicazione di quanto qui stabilito.

4. Il ricorso incidentale del ^(omissis) ripropone il tema del rapporto tra il diritto azionato e la pensione ^(omissis) di cui gode la ^(omissis) ed è da ritenere inammissibile, dovendosi condividere la valutazione del Pubblico Ministero secondo cui, in mancanza di soccombenza rispetto all'esito ultimo di merito, la parte che abbia visto disattendere una questione parimenti addotta come ostativa al diritto rivendicato, non è per ciò solo legittimata all'impugnazione. Anche tale questione dovrà quindi essere affrontata dalla Corte del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese

del giudizio di legittimità.

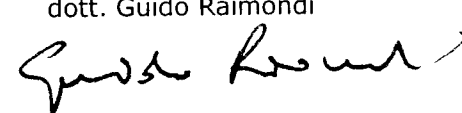
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.1.2021.

13 CA

Il Consigliere est.
dott. Roberto Bellè



Il Presidente
dott. Guido Raimondi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia

Il Funzionario Giudiziario
Deposito in Cancelleria
oggi, 07 SET. 2021
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacoia